

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2020, n. 77

**Disposizioni urgenti in materia di rimborsi per l'esercizio del mandato dei consiglieri regionali durante il periodo di emergenza epidemiologica causata da COVID-19.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Devoluzione dei rimborsi per l'esercizio del mandato

Art. 2 - Destinazione delle somme trattenute

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 8 dello Statuto,

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Considerato quanto segue

1. L'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"), ha previsto che ogni regione dovesse definire le indennità di funzione, di carica, nonché le spese di esercizio del mandato, nei limiti del tetto massimo definito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 30 ottobre 2012, ha definito i suddetti tetti massimi e, conseguentemente, la Regione Toscana con la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 "Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale"), ha disciplinato le relative indennità;

3. In particolare, è stato inserito l'articolo 6 bis nella

l.r. 3/2009, il quale ha previsto e quantificato il rimborso spese per l'esercizio di mandato, con l'introduzione, al comma 4, di un metodo di calcolo volto alla forfettizzazione mensile del rimborso spese in maniera onnicomprensiva, concernente quindi ogni tipologia di spesa, spesa differenziata per ogni consigliere in base al suo luogo di residenza.

4. Il criterio previsto dall'articolo 6 bis, comma 4, della l.r. 3/2009, va applicato a tutti i consiglieri regionali nell'ambito del metodo di calcolo per la quantificazione del rimborso spese dell'esercizio del mandato che prescinde dall'effettiva presenza in sede e dal rimborso per spese di viaggio, come dimostra l'abrogazione dell'articolo 8 da parte della l.r. 85/2012, che prevedeva il rimborso delle spese di trasporto;

5. L'articolo 6 bis della l.r. 3/2009 configura un diritto soggettivo all'intera corresponsione mensile per ogni mese dell'anno, rendendo non disponibile al singolo consigliere regionale la rinuncia alla percezione degli importi ivi previsti;

6. Sussiste la volontà dei consiglieri regionali di corrispondere un contributo di solidarietà in relazione alla crisi derivata dall'emergenza epidemiologica insorta a seguito del contagio causato da COVID-19;

7. Alla luce della configurazione giuridica dell'istituto regolato dall'articolo 6 bis della l.r. 3/2009, a fronte della suddetta volontà dei consiglieri regionali di contribuire in modo solidale alle situazioni di crisi derivanti all'emergenza epidemiologica insorta a seguito del contagio causato da COVID-19, è indispensabile autorizzare tale intervento con una specifica previsione legislativa;

8. In considerazione dei tempi di svolgimento delle procedure relative alle trattenute e dell'approssimarsi della fine della legislatura, è indispensabile che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Approva la presente legge

Art. 1

Devoluzione dei rimborsi per l'esercizio del mandato

1. Al fine della contribuzione solidale da parte del Consiglio regionale alle situazioni di crisi derivanti all'emergenza epidemiologica insorta a seguito del contagio da COVID-19, gli importi erogati ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 4, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), ai consiglieri regionali nella misura equivalente alle somme percepite a titolo di rimborso spese per l'esercizio del mandato nei mesi di marzo e aprile 2020, sono trattenuti nell'ambito delle somme dovute e da erogare relativamente ai mesi di agosto e settembre 2020.

## Art. 2

## Destinazione delle somme trattenute

1. Con variazione al bilancio del Consiglio regionale gli importi di cui all'articolo 1 sono destinati ad interventi di carattere sociale. Con successivo atto del Consiglio regionale sono individuati i soggetti beneficiari degli interventi.

## Art. 3

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 4 agosto 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30.07.2020.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 30 luglio 2020, n. 486

**Proponenti:**

**Consiglieri** Giani, Marchetti, Montemagni, Fattori, Marras, Scaramelli, Pecori, Marcheschi, Giannarelli

**Approvata** in data 30 luglio 2020

**Divenuta** legge regionale 61/2020 (atti del Consiglio)

**SEZIONE III****COMMISSARI REGIONALI****- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO  
30 luglio 2020, n. 98

**O.C.D.P.C. n. 611 del 17/10/2019: definizione delle modalità attuative per il riconoscimento e l'erogazione di contributi di immediato sostegno nei confronti delle imprese agricole interessate dagli eventi di cui alla DCM 19/09/2019.**

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 "Codice della

Protezione civile" e le successive disposizioni integrative e correttive approvate con Decreto legislativo n. 4/2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 27 e 28 luglio 2019 e che hanno colpito il territorio delle province di Arezzo e Siena;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 17 ottobre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 251 del 25/10/2019 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle province di Arezzo e di Siena";

Richiamati altresì:

- l'articolo 1, comma 1 della suddetta ordinanza 611/2019 con cui il sottoscritto è stato nominato Commissario delegato;

- la nota prot. MEF - RGS - Prot 254215 del 05/12/2019 Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale è stata comunicata l'apertura della contabilità speciale n. 6168 intestata a "PRES. R. TOSC. - COMM.DEL. O.611-19", ai sensi dell'art. 8, comma 2 della O.C.D.P.C. n. 611/2019;

- l'articolo 3 comma 3 della su richiamata ordinanza in cui si prevedono, ai sensi dell'articolo 25 comma 2 lettera c) D.lgs. 1/2018, le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi in oggetto;

Preso atto dell'ordinanza commissariale n. 113 del 13/12/2019, integrata dalla successiva ordinanza commissariale n. 11 del 24/02/2020, che individua, tra le strutture regionali di supporto al sottoscritto, anche la Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale;

Vista la nota del Responsabile del Settore Protezione Civile prot. n. 0416550 del 08/11/2019 con cui sono state inviate, a tutti i comuni interessati, le schede da compilare da parte delle imprese assegnando il termine per la restituzione delle stesse ai competenti uffici regionali;

Tenuto conto che la ricognizione dell'ulteriore fabbisogno per il superamento dell'emergenza di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, articolo 3 della O.C.D.P.C. n. 611 del 17/10/2019, è stata trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. 479088 del 24/12/2019, integrata con successiva nota prot. n. 49862 del 07/02/2020;

Dato atto che la suddetta nota conteneva l'elenco